

Tribunale di Nola, 8 aprile 2012, Est. Raffone.

Omissis

Il giudice Sciogliendo la riserva in precedenza formulata, osserva: la ricorrente ha, con ricorso ex art.702 bis c.p. c, chiesto: 1) la risoluzione del contratto di somministrazione di gas petrolio liquefatto per uso domestico stipulato il 9.6.2003 con il resistente Sa. A. alla luce del mancato pagamento delle forniture di cui alle fatture indicate in ricorso; 2) autorizzare la sospensione della fornitura della predetta somministrazione; 3) autorizzare la ricorrente, previo ingresso nell'abitazione del resistente, alla disinstallazione del contatore consegnato in comodato, alla lettura e/o manutenzione dello stesso, attesi i comportamenti di non cooperazione nell'esecuzione del contratto indicati in ricorso; 4) condannare il resistente a pagare, in favore della ricorrente, la somma di €1.123,37, oltre interessi, nonché l'ulteriore somma correlata ai consumi da accertarsi all'esito della lettura e successivi all'ultima fatturazione. Il resistente, benché ritualmente citato, non è comparso per cui ne è stata dichiarata la contumacia. Le domande di parte attrice sono state, come sopra indicato, veicolate attraverso il nuovo strumento processuale delineato dagli artt. 702 bis segg. come introdotti dalla novella di cui alla L.69/2009. L'istituto del procedimento sommario di cognizione risulta, dalla lettura delle norme citate, attagliarsi a tutte le fattispecie processuali concrete con l'unica eccezione di quelle che necessitano di un'istruzione non sommaria. Questa omnicomprensività dell'istituto non sembra attagliarsi, però, a tutte le situazioni che la multiforme realtà prospetta. Ed il caso in esame pare una conferma di quanto appena riferito. Venendo, quindi, all'esame della presente fattispecie si osserva che le domande sub 1) e 4) sono senz'altro scrutinabili con il meccanismo processuale azionato. L'istante ha depositato copia del contratto di somministrazione, del verbale di installazione del contatore e delle fatture insolute. Ha, sostanzialmente, assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Era onere del resistente contestare la valenza della documentazione esibita e/o provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata. Prove del tutto assenti attesa la sua contumacia. Per quanto precede, deve quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto in questione ex 1453 c.c. rinvenendosi, per l'importo impagato e per il complessivo comportamento del Saporiti ex 1375 c.c., la sussistenza della gravità dell'inadempimento. Conseguentemente, inoltre, a quanto precede la condanna al pagamento della somma di €1.123,37, oltre interessi legali a partire dal 23.6.09, data di ricezione della messa in mora (all.5 produzione di parte). Per quanto concerne le altre domande, deve evidenziarsi che una (quella relativa alla disinstallazione del contatore di proprietà dell'istante) è una conseguenza dell'intervenuta declaratoria di risoluzione che priva il resistente del titolo di detenzione. Trattasi di vicenda che attiene ai c.d. reliquati obbligatori correlati all'estinzione del rapporto che, in caso di mancata spontanea consegna, potrà e dovrà essere ottenuta con le normali forme dell'esecuzione ex artt.605 e segg. c.p.c. Analogamente, deve evidenziarsi il carattere di ultroneità della domanda di autorizzazione alla sospensione della fornitura da ritenersi assorbita nella pronunzia di risoluzione. Per quanto concerne, invece, la condanna al pagamento dei consumi successivi all'ultima lettura effettuata e da accertarsi sulla scorta della lettura da effettuarsi anche, in via coattiva, all'esito della disinstallazione del contatore, deve osservarsi che, nell'ordinamento processuale vigente, sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (cfr., ex multis, Cass., 19-06-2008, n. 16621). Nel caso di specie si verte, indiscutibilmente, in una situazione analoga per cui la relativa domanda può essere favorevolmente delibata. Discorso diverso, infine, deve essere svolto per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'accesso nell'abitazione del resistente per effettuare la lettura e/o la manutenzione del contatore. In primis, deve rilevarsi la contraddittorietà della richiesta di manutenzione del contatore con la richiesta di risoluzione del contratto di fornitura (oltre al fatto che la predetta lettura sarà effettuata in sede di asporto dello stesso). Tuttavia, attesa la novità della fattispecie processuale in esame e i dubbi sulla portata della stessa, già sollevati da diversi interpreti in sede di prime letture, deve evidenziarsi che, in generale, la richiesta da ultimo citata si atteggia come strumentale rispetto al bene della vita richiesto (leggere il contatore per

fatturare il consumo e pretendere il relativo controvalore). Si tratta di una domanda tesa ad ottenere una pronunzia che, da un lato, è sicuramente inidonea a produrre gli effetti di giudicato come, in generale, previsto dall'art. 702 quater cpc, e, dall'altro, finisce per introdurre un giudizio cautelare all'interno del giudizio sommario. L'attività ermeneutica a cui i pratici sono chiamati per supplire alla carenza di chiare indicazioni legislative appare, in questo caso, di non facile momento. Tuttavia, se, come sembra, il procedimento sommario deve rimanere confinato alle fattispecie di pronta e facile risoluzione (con esclusione di necessità istruttorie più complesse), se la sua collocazione nei procedimenti speciali segnala, per converso, la perdurante attitudine del rito ordinario di cognizione a costituire la via maestra per introdurre domande processuali, deve ritenersi preclusa la possibilità di ipotizzare la percorribilità di domande cautelare al suo interno. Altrimenti ragionando, si finirebbe per legittimare una risposta emergenziale di tipo sommario alla domanda di giustizia. Si finirebbe, cioè, per delineare il rito sommario come una sorta di contenitore generale in cui potere far rifluire ogni sorta di domanda o pretesa, con la conseguente sommarizzazione dell'intera giurisdizione civile. Verrebbero, così, in evidenza sentieri di ardua percorribilità che evocano una torsione dell'attività del giudice da accertatore di diritti a mediatore sommario di un disagio sociale espresso in confini processuali non rigorosi come già autorevole dottrina processualistica ebbe a rilevare, in epoca ormai non più recente, a proposito del dibattito circa il superamento del nesso di strumentalità tra domanda cautelare e domanda di merito. In conclusione, non pare che ad una modesta riforma processuale, quale appare quella in esame, possa annettersi un significato di tal generale portata. Tale ultima domanda deve pertanto essere rigettata. La condanna alle spese segue la soccombenza. (Omissis).